Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti
Capitaneria di Porto di San Benedetto del Tronto
Sezione Tecnica Sicurezza e Difesa Portuale
(Viale Marinai d'Italia, 14 – 0735.586711 – E.mail: cpsanbenedetto@mit.gov.it –
P.E.C. cp-sanbenedettodeltronto@pec.mit.gov.it - www.guardiacostiera.gov.it)

ORDINANZA N. 50/2018

MANIFESTAZIONE SPORTIVA DI THRIATHLON

Il Capo del Circondario Marittimo di San Benedetto del Tronto,

VISTA l'istanza presentata in data 03.08.2018 dal Sig. AVIGLIANO Raffaele, in qualità di Presidente della "Flipper Trhiathlon Ascoli P. A.S.D.", con sede in via Roma 98, Grottammare (AP), d'ora in avanti denominato "organizzatore", intesa ad ottenere l'autorizzazione per lo svolgimento di una manifestazione sportiva di triathlon denominata "Swimrun", da effettuarsi in data 01.09.2018;

VISTA l'Ordinanza di sicurezza balenare n.10/2017 in data 11.04.2017;

RITENUTO NECESSARIO assicurare il regolare svolgimento di tale manifestazione, garantendo, nel contempo, la sicurezza della navigazione e della vita umana in mare;

VISTI gli artt. 17, 30 ed 81 del Cod. Nav. e gli artt. 59 e 524 del relativo regolamento di esecuzione.

RENDE NOTO

che il giorno 01 settembre 2018 dalle ore 16.00 alle 19.00, sarà interessato da una manifestazione sportiva di thriathlon il tratto di mare antistante la Palestra comunale sita sul lungomare del Comune di Grottammare e delimitato dai punti di coordinate:

A 43° 01' 32" N 013° 51' 42" E
B 43° 01' 33" N 013° 51' 54" E
C 43° 01' 49" N 013° 51' 50" E
D 43° 01' 48" N 013° 51' 37" E.

O R D I N A

Art. 1 - Interdizione del campo di gara a mare

Nella zona di mare di cui al "rende noto" e individuata da boe di colore arancione, il giorno 01.09.2018, dalle ore 16.00 alle ore 19.00, è vietato:

- navigare, ancorare e sostare con qualunque unità sia da diporto che ad uso professionale;
- praticare la balneazione, ad esclusione degli atleti partecipanti alla manifestazione in questione;
- effettuare attività di immersione con qualunque tecnica;

- svolgere attività di pesca di qualunque natura.

Art. 2 – Deroghe

Non sono soggette al divieto di cui all'articolo 1:

- le unità ed il personale facenti capo all'organizzazione e in servizio di assistenza;
- le unità della Guardia Costiera e delle forze di polizia in genere, in ragione del loro ufficio;
- le unità adibite ad un pubblico servizio che abbiano necessità, non prorogabile, di accedere all'area in ragione delle finalità istituzionali perseguite dall'ente di appartenenza.

Tutte le unità che a qualunque titolo accedono all'interno del campo di gara sono tenute ad assicurare la possibilità di idoneo collegamento con il recapito telefonico 1530 o via VHF (canale 16) per le situazioni di emergenza.

Art. 3 - Condotta delle unità in prossimità del campo di gara

Le unità in navigazione a distanza inferiore a 300 mt dal limite del campo di gara di cui all'articolo 1, dovranno procedere a velocità ridotta, prestando particolare attenzione ai partecipanti alla manifestazione, valutando l'eventuale adozione di misure aggiuntive suggerite dalla buona perizia marinaresca, al fine di prevenire situazioni di potenziale pericolo.

Art. 4 - Competenze dell'organizzatore

4.1 Conferma dell'evento.

L'organizzatore invia all'Autorità Marittima, tramite posta elettronica/fax (cpsanbenedetto@mit.gov.it - 0735/5867280), una dichiarazione di conferma dello svolgimento della manifestazione, con preavviso non inferiore alle 24 ore rispetto alla data prevista per l'effettuazione della manifestazione. In seno alla citata comunicazione dovrà essere indicato:

- il numero degli atleti partecipanti;
- i canali VHF/FM utilizzati per le comunicazioni tra le unità appoggio e con la sala operativa dell'Autorità Marittima (ad eccezione dei canali 16 – 14);
- il nominativo delle unità facenti parte dell'organizzazione di gara;
- il nominativo ed il recapito telefonico del responsabile delle attività di appoggio in mare ai partecipanti facente capo all'organizzatore che, per la durata dell'evento, dovrà assicurare i contatti con la sala operativa della Capitaneria di Porto, utilizzando, oltre che l'apparato VHF/FM, anche i seguenti recapiti: 1530 (per i soli casi d'emergenza) – tel. 0735/586711 fax 0735/5867280.

L'organizzatore delimita il campo di gara con la sistemazione, non prima di 2 ore dell'inizio dell'evento, di boe di colore arancione che devono essere rimosse al termine della manifestazione.

In relazione all'orario di effettuazione della manifestazione l'organizzatore valuti la necessità di dotare ogni partecipante di attrezzature/dotazioni per una più facile individuazione notturna degli stessi (cuffie retroriflettenti ..etc..).

4.2 Comunicazioni di inizio e conclusione dell'evento – Comunicazioni di emergenza.

L'organizzatore invia alla sala operativa della Capitaneria di Porto, una comunicazione di inizio dell'evento tramite VHF/FM, telefono od altro mezzo che ne assicuri la ricezione (sanbendettodeltronto@guardiacostiera.it - 0735/5867280).

Analoga comunicazione deve essere inoltrata alla conclusione (che deve coincidere con il rientro di tutti gli atleti partecipanti e delle unità in assistenza).

Il mancato invio della comunicazione di conferma comporta la cessazione dell'efficacia del presente provvedimento. L'organizzatore ha l'obbligo di informare immediatamente la sala operativa della Capitaneria di Porto del verificarsi di una situazione di emergenza.

4.3 Verifica della permanenza di favorevoli condizioni meteomarine.

L'organizzatore deve accertare che le condizioni meteomarine, dall'inizio alla fase di rientro, siano tali da consentire lo svolgimento in piena sicurezza della manifestazione, sospendendola qualora, tenuto conto delle condizioni meteomarine, si renda ragionevolmente consigliabile tale decisione sulla base anche dell'apprezzamento di *buona perizia marinaresca*.

4.4 Servizio di assistenza e vigilanza in mare ed a terra - Operatività dei mezzi di appoggio.

L'organizzatore sotto la propria responsabilità assicura, per l'intera durata dell'evento, un servizio di assistenza ai partecipanti e vigilanza durante la manifestazione, con l'impiego di imbarcazioni, a ciò destinate in via esclusiva, valutando, se del caso, di farsi assistere con personale esperto nuotatore.

A bordo delle unità di assistenza dovrà essere presente personale abilitato al salvamento (oneri a carico dell'organizzazione). A terra deve essere assicurato dall'organizzatore una postazione sanitaria, con autoambulanza e medico.

Le unità in servizio di assistenza/vigilanza devono:

- essere munite di apparato VHF/FM, ovvero di altro sistema di comunicazione in grado di assicurare, in ogni caso, l'immediato contatto con la Sala Operativa della Capitaneria di Porto;
- inalberare la bandiera "A" del codice internazione dei segnali, al fine di risultare immediatamente individuabili;

Qualora, per il peggioramento delle condizioni meteomarine, avarie o in dipendenza di qualunque altra causa, dovesse risultare limitata l'operatività delle unità appoggio l'organizzatore sospende l'evento senza ritardo, disponendo l'immediato rientro dei partecipanti.

Art. 5 - Osservanza delle prescrizioni e responsabilità per danni

L'organizzatore, a seguito della notifica e con l'accettazione delle prescrizioni contenute nel presente provvedimento, assume formale impegno di piena osservanza delle stesse ed accetta di manlevare, nei limiti dei propri poteri di rappresentanza, l'Autorità Marittima da responsabilità di qualunque titolo per i danni che dovessero derivare, a persone e/o beni dei soggetti partecipanti o di terzi, in dipendenza dell'attività

oggetto del presente provvedimento ed anche qualora il danno non derivi dall'inosservanza delle prescrizioni di cui all'art. 4.

La presente ordinanza non esime l'organizzatore dall'obbligo di munirsi di ogni eventuale ulteriore provvedimento autorizzativo di competenza di organi o enti cui la legge riconosca, a vario titolo, specifiche attribuzioni nei settori direttamente o indirettamente coinvolti dall'attività posta in essere.

Art. 6 - Disposizioni finali e sanzioni

I contravventori alla presente ordinanza incorrono, salvo che il fatto non costituisca più grave reato, nelle violazioni di cui agli articoli 1174 e 1231 Cod.Nav. oppure se alla condotta di un'unità da diporto, nell'illecito amministrativo di cui all'art. 53 del D.Lgs n.171/2005 e succ. mod., nonchè negli illeciti di cui al Decreto Legislativo n. 4 del 09 gennaio 2012 per le violazioni concernenti le attività della pesca e negli illeciti previsti dalle norme preposte alla salvaguardia dell'ambiente marino.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e far osservare la presente Ordinanza, la cui pubblicità verrà assicurata mediante l'opportuna diffusione tramite gli organi di informazione e l'inclusione alla pagina "Ordinanze" del sito istituzionale:

http://www.guardiacostiera.gov.it/san-benedetto-del-tronto/Pages/ordinanze.aspx.

San Benedetto del Tronto, 22/08/2018

F.TO
IL COMANDANTE
C.F. (CP) Alessio MORELLI
(Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D. Lgs. n. 82/2005 e norme collegate)

Firmato Digitalmente da/Signed by:
ALESSIO MORELLI

In Data/On Date:
mercoledì 22 agosto 2018 09:50:15

Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti

Capitaneria di Porto di San Benedetto del Tronto

Sezione Tecnica Sicurezza e Difesa Portuale